

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE fa presente che l'audizione del senatore Tremonti, originariamente prefigurata per l'odierna seduta, è stata rinviata su richiesta dell'interessato, motivata da concomitanti e improrogabili impegni dello stesso. Evidenzia quindi che l'audizione in questione verrà svolta nella prossima seduta, prevista per la giornata di mercoledì 3 giugno.

Dopo un breve intervento del senatore CUCCA (PD), che sottolinea l'esigenza di individuare un orario il più possibile adeguato per la prossima seduta, in modo tale da evitare che la stessa possa svolgersi in concomitanza con i lavori di altre Commissioni, il PRESIDENTE precisa che l'audizione del senatore Tremonti verrà svolta alle ore 20 di mercoledì 3 giugno.

La Giunta prende atto.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 3804/2013 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Treviso

(Esame e rinvio)

Il relatore GIARRUSSO (M5S) evidenzia preliminarmente che il caso di insindacabilità delle opinioni espresse in oggetto è stato sottoposto al

Senato da parte dell'*ex* senatore Stiffoni, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, in relazione ai fatti oggetto del procedimento civile R.G. 3804/13, di natura risarcitoria, attivato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Treviso. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta il predetto caso con lettera del 7 giugno 2013.

In relazione a tale procedimento civile, fa presente che con atto di citazione presso il Tribunale di Treviso la professoressa Alfea Faion, preside del liceo classico «A. Canova» di Treviso all'epoca dei fatti, ha convenuto in giudizio l'onorevole Piergiorgio Stiffoni, già senatore nella XV e nella XVI legislatura, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di alcune dichiarazioni da quest'ultimo rilasciate agli organi di stampa.

Si evince dalla documentazione agli atti che, nel marzo del 2008, è stata diffusa dai giornali locali la notizia di un'operazione di polizia nei confronti di studenti di alcune scuole della città di Treviso, tra le quali il liceo «A. Canova», riguardante la detenzione, lo spaccio e l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

Tra i citati articoli, due in particolare, apparsi su quotidiani locali e contenenti dichiarazioni del senatore Stiffoni nei confronti della professoressa Faion, sono stati ritenuti da quest'ultima di carattere illecito e diffamatorio nei propri confronti.

In particolare, l'atto di citazione cita le seguenti esternazioni riportate sul «Corriere del Veneto» in data 21 marzo 2008: *«ho chiesto il trasferimento della Faion perché è evidente che non sa tenere a bada i ragazzi – ha fatto sapere Stiffoni – Non è possibile che tutti sapessero e lei non si sia accorta di nulla, cadendo dalle nuvole. Quello che è successo è un fatto gravissimo: forse dovrebbe pensare meno alla campagna elettorale, le sue sono braccia rubate all'agricoltura».*

Sul quotidiano «La tribuna di Treviso» sarebbe stato pubblicato, in data 25 maggio 2008, un articolo secondo cui il senatore Stiffoni avrebbe definito la preside del Canova, professoressa Alfea Faion, *«incapace, recidiva e omertosa»*. A ciò si aggiungerebbero anche le seguenti espressioni: *«deve andarsene dal liceo: se non darà spontaneamente le dimissioni, farò il possibile affinché venga trasferita nell'ultimo ufficio periferico a mettere timbri. La Faion è una che aspetta solo il 27, per tirare lo stipendio».*

Tutto ciò premesso sul piano della ricostruzione dei fatti, osserva che la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, basato su due presupposti. Il primo presupposto consiste nella sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna.

Precisa con riferimento al secondo requisito, ossia quello relativo al legame temporale, che è precluso il riconoscimento della prerogativa nei casi in cui, pur sussistendo una corrispondenza contenutistica, è trascorso tuttavia un lasso di tempo eccessivamente lungo, tale per cui la finalità divulgativa della dichiarazione *extra moenia* possa essere ragionevolmente venuta meno.

Analogo esito negativo, rispetto al riconoscimento della prerogativa in questione, può essere prefigurato nei casi in cui la dichiarazione *extra moenia* risulti anteriore rispetto alla dichiarazione *intra moenia* e quindi non possa espletare *in nuce* alcuna funzione divulgativa rispetto alla stessa. Sono fatti salvi i casi, enucleati dalla Consulta, in cui tale attività parlamentare «postuma» risulti prevedibile, sulla base di oggettivi eventi ed atti pregressi, non essendo sufficiente a tal fine la mera «brevità del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse fuori del Parlamento e gli atti di funzione» (come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006).

Tutto ciò premesso sul piano generale, evidenzia che nel caso di specie l'*ex* senatore Stiffoni ha trasmesso l'atto di sindacato ispettivo n. 4-00077, a propria firma, del 28 maggio 2008, che risulta successivo di circa due mesi rispetto al primo articolo di stampa del 21 marzo 2008 e comunque successivo (di tre giorni) anche rispetto all'articolo apparso su «La tribuna di Treviso», del 25 maggio 2008.

Il relatore si riserva comunque di formulare una propria proposta conclusiva sul documento in titolo dopo aver valutato gli eventuali elementi istruttori ulteriori che l'interessato potrà fornire con memoria scritta o anche attraverso un'audizione, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta del relatore di concedere all'*ex* senatore Stiffoni – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento – un termine per la presentazione di eventuale memoria scritta, nonché per eventuale richiesta di audizione da parte dello stesso.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni della Vice presidente Pezzopane in ordine a cariche rivestite da senatori

La Vice presidente PEZZOPANE (PD), in qualità di coordinatrice del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, fa presente che il Comitato, riunitosi il 18 marzo ed il 6 maggio 2015, ha ritenuto di sottoporre alla Giunta le seguenti valutazioni con riferimento alla posi-

zione del senatore Piccinelli, che ha dichiarato di essere stato nominato consigliere di amministrazione della S.A.C.B.O. S.p.A. (Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio).

A tale riguardo, occorre considerare se ricorrono le condizioni di applicabilità dell'articolo 2, primo comma, della legge n. 60 del 1953 che stabilisce: «*i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente*».

In primo luogo, per quanto concerne il requisito soggettivo, la carica di consigliere di amministrazione rientra nella nozione di «amministratore» indicata nella citata disposizione. Infatti, da un esame della giurisprudenza della Giunta delle elezioni del Senato, risulta che la carica di consigliere di amministrazione è stata sempre discussa – come quella di amministratore – ai fini di dichiarare l'incompatibilità o meno con il mandato parlamentare. Non si è mai posto in dubbio che l'articolo 2 della legge sulle incompatibilità, nel cui primo comma non è espressamente nominata la carica di consigliere di amministrazione, si potesse applicare anche a questi ultimi. I consiglieri di amministrazione possono dunque essere considerati come i responsabili di una funzione di amministratori oppure, comunque, come responsabili degli Enti stessi (si veda, in tal senso, III Legislatura – seduta del 18 settembre 1958; IV Legislatura – Relazione Piemonte, seduta del 3 ottobre 1963).

In secondo luogo, circa il requisito oggettivo, la S.A.C.B.O, qualificabile come società per azioni con capitale misto (pubblico e privato) può essere ricompresa tra gli «enti» cui fa riferimento l'articolo 2 della legge n. 60 del 1953; inoltre, la menzionata società è stata autorizzata a gestire lo scalo aeroportuale di Bergamo-Orio al Serio per effetto della legge n. 746 del 1975, del successivo decreto ministeriale 11 febbraio 1976 e della Convenzione sottoscritta con ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) il 1° marzo 2002 ed in vigore fino al 7 gennaio 2042.

Si osserva al riguardo che, se in passato, erano operativi nel sistema aeroportuale nazionale quattro modelli di gestione degli scali (totale, parziale, parziale a titolo precario e diretta), successivamente, l'affidamento in concessione della gestione totale si è affermato come il modello di gestione preferenziale, nell'ottica di una privatizzazione del settore diretta anche ad una maggiore funzionalità ed economicità. Tale modello di gestione diretta – nel quale alla società concessionaria è affidata la gestione dell'intero sistema aeroportuale – è stato applicato inizialmente *ex lege*, in virtù di specifici provvedimenti legislativi, ai maggiori aeroporti nazionali, tra i quali anche quello di Bergamo-Orio al Serio.

La scelta del modello di gestione totale ha trovato poi definitiva conferma nella riforma della II parte del Codice della navigazione (decreti legislativi n. 96 del 2005 e n. 151 del 2006): in particolare, nel fare espres-

samente salvi i regimi esistenti in base alle leggi speciali (articolo 694 del codice della navigazione), si dispone che gli aeroporti civili dello Stato sono assegnati in uso gratuito all'ENAC, per il successivo affidamento in concessione ad apposite imprese (articolo 693).

Nel modello di gestione totale si delineano con chiarezza i ruoli dell'amministrazione concedente – che esercita funzioni di regolazione e di vigilanza per garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico (per gli aspetti di sicurezza, rispetto delle norme sovranazionali, esigenze dell'utenza e tutela del passeggero) – e soggetti concessionari ai quali è affidata la gestione del sedime e delle infrastrutture aeroportuali, affinché sotto il controllo e la vigilanza dell'Autorità di vigilanza del settore, essi siano utilizzati conciliando le esigenze imprenditoriali con le responsabilità connesse allo svolgimento del servizio pubblico ed all'obbligo di garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie all'utenza.

La sussistenza di un rapporto concessorio con lo Stato deve essere considerata equivalente alla nozione di «svolgimento di servizi per conto dello Stato», essendo evidente che la gestione aeroportuale, affidata alla S.A.C.B.O. S.p.A., concretizza un servizio pubblico di impresa ossia un servizio atto a soddisfare un interesse pubblico. Inoltre, rientra nella gestione di servizi «di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione» la società il cui oggetto sociale tende inequivocabilmente alla fornitura di un servizio pubblico.

Deve infine essere preso in considerazione il fatto che, con riferimento all'ultimo bilancio disponibile della S.A.C.B.O. S.p.A (relativo all'esercizio 2013), all'interno del capitolo «Fondo per rischi ed oneri» risulta un Fondo per contributi da parte dello Stato, pari ad euro 11.333.082 (pagina 88), Fondo che, secondo la nota integrativa allo stesso bilancio (pagina 96), accoglie, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1993, il valore in essere dei contributi erogati dallo Stato in base alla convenzione n. 4142 stipulata per il finanziamento delle opere di ampliamento ed ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, si propone che la Giunta dichiari l'incompatibilità della carica del senatore Piccinelli Enrico, consigliere di amministrazione della S.A.C.B.O. S.p.A.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.